

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2077 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2015****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/668/UE ⁽³⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in seguito «l'accordo»). L'accordo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina conformemente all'allegato I-A del capo I dell'accordo. L'appendice di detto allegato I-A prevede contingenti tariffari per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine.
- (2) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, in conformità al regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, i contingenti tariffari per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine nel 2014 e nel 2015 sono stati aperti e gestiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) L'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2016. È pertanto necessario aprire periodi contingenziali dal 1° gennaio 2016 in poi. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo dell'Unione, esistente ed emergente, in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 510/2014.
- (4) È necessario che i contingenti in questione siano gestiti mediante titoli d'importazione. A tal fine dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1301/2006 ⁽⁶⁾ della Commissione, ferme restando le condizioni supplementari previste dal presente regolamento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Il regolamento si applica ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 32).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

- (6) Ai fini della corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione relativa ai titoli d'importazione all'atto della presentazione della domanda di un titolo d'importazione.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione ⁽¹⁾ ha sostituito alcuni codici della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾ con nuovi codici che risultano ora diversi da quelli di cui all'appendice dell'allegato I-A del capo I dell'accordo. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione, a decorrere dal 2016, dei contingenti tariffari annui per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine di cui all'allegato I, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
3. I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso titoli d'importazione.
4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
5. Ai fini del presente regolamento, il peso dei prodotti a base di uova è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento fissati all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
6. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattealbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattealbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per gli altri tipi di lattealbumina (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 2

Periodo contingente

Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingente annuale per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) 25 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- d) 25 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

*Articolo 3***Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione**

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso. Nel caso del contingente d'importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio.
4. Le domande di titolo e i titoli d'importazione recano:
 - a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
 - b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.
5. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
6. La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
7. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingente in questione.
8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.
9. I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.
10. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.

*Articolo 4***Validità dei titoli d'importazione**

In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingente.

*Articolo 5***Comunicazione alla Commissione**

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:

- a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo contingente;
- b) entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingente in questione.

4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

| Numero d'ordine | Codici NC | Designazione | Periodo d'importazione | Quantitativo in tonnellate | Dazio applicabile EUR/t | | |
|-----------------|------------|--|--|--|-------------------------|---|---|
| 09.4275 | 0407 21 00 | Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana | Anno 2016 | 1 500 (espresso in equivalente uova in guscio) | 0 | | |
| | 0407 29 10 | | Anno 2017 | 1 800 (espresso in equivalente uova in guscio) | | | |
| | 0407 90 10 | | | Anno 2018 | | 2 100 (espresso in equivalente uova in guscio) | |
| | 0408 11 80 | | | | | Anno 2019 | 2 400 (espresso in equivalente uova in guscio) |
| | 0408 19 81 | | | | | | Anno 2020 |
| | 0408 19 89 | | | Dal 2021 | | 3 000 (espresso in equivalente uova in guscio) | |
| | 0408 91 80 | | | | | | |
| | 0408 99 80 | | | | | | |
| | 3502 11 90 | | | | | | |
| | 3502 19 90 | | | | | | |
| | 3502 20 91 | | | | | | |
| | 3502 20 99 | | | | | | |
| | 09.4276 | | 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 | Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte | | | 3 000 (espresso in peso netto) |

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

- *in bulgaro*: Регламент за изпълнение (EC) 2015/2077
 - *in spagnolo*: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077
 - *in ceco*: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077
 - *in danese*: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077
 - *in tedesco*: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077
 - *in estone*: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077
 - *in greco*: Εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2015/2077
 - *in inglese*: Implementing Regulation (EU) 2015/2077
 - *in francese*: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077
 - *in croato*: Provedbena uredba (EU) 2015/2077
 - *in italiano*: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077
 - *in lettone*: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077
 - *in lituano*: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077
 - *in ungherese*: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet
 - *in maltese*: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077
 - *in neerlandese*: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077
 - *in polacco*: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077
 - *in portoghese*: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077
 - *in rumeno*: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077
 - *in slovacco*: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077
 - *in sloveno*: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077
 - *in finlandese*: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077
 - *in svedese*: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077
-